



COMUNE DI GRADO

PROVINCIA DI GORIZIA

Piazza Biagio Marin, 4 - cap 34073 Codice Fiscale e Partita IVA 00064240310
tel. 0431 898289 – fax. 0431 878925 – P.E.C. comune.grado@certgov.fvg.it

AREA TECNICA

BANDO PER L'ADESIONE ALLA STRATEGIA DI COOPERAZIONE E SVILUPPO TERRITORIALE "MAR E TIARIS" E L'ACCESSO INDIVIDUALE AL TIPO DI INVESTIMENTO 1.4 "Investimenti nelle energie rinnovabili (6.4.1)" DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA – MISURA 16 COOPERAZIONE . TIPO DI INTERVENTO 16.7.1

Con il presente Bando il Comune di Grado, in esecuzione della determinazione n. 563 dd. 19.07.2018, in qualità di capofila (LP) della Strategia di cooperazione per lo sviluppo territoriale denominata "Mar e Tiaris", intende selezionare le imprese secondo criteri di trasparenza e pari opportunità, nei Comuni di Grado, Aquileia, Cervignano del Friuli, Fiumicello Villa Vicentina, Ruda, San Canzian d'Isonzo, Staranzano, Terzo di Aquileia e Turriaco, in preparazione alla presentazione della domanda di sostegno a valere dell'Invito a presentare le strategie di cooperazione per lo sviluppo territoriale – Misura 16 – Cooperazione. Tipo di intervento 16.7.1 del PSR 2014-2020 della Regione Autonoma FVG, allegato alla DGR n. 788 del 21.03.2018.

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto e finalità

1. Il presente bando mira a ricercare i soggetti privati che possano realizzare il tipo di investimento in oggetto, finalizzato ad incrementare la quota di fabbisogno energetico coperto da fonti rinnovabili, contribuendo alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio, sostenendo le attività di diversificazione agricola verso investimenti orientati alla produzione di energia destinata alla vendita.
2. Nell'ambito della strategia Mar e Tiaris l'investimento in oggetto ha l'obiettivo di individuare nuove fonti di reddito aziendale, da attuare anche valorizzando i prodotti, sottoprodotti e residui aziendali così da favorire la chiusura del ciclo del carbonio e la riduzione dell'impronta ecologica.
3. In questa fase il Capofila effettuerà attività di istruttoria e selezione in riferimento al possesso dei requisiti di ammissibilità e all'applicazione dei parametri di selezione adottati per il tipo di intervento in oggetto.
4. I soggetti che verranno selezionati dal Capofila, insieme agli altri partner pubblico – privati che si impegneranno ad attuare la strategia di cooperazione per lo sviluppo territoriale "Mar e Tiaris", dovranno sottoscrivere l'accordo di cooperazione – Allegato A - del presente bando. Entro il 1 ottobre 2018, salvo eventuali proroghe, il Capofila presenterà la domanda di sostegno allegando l'accordo di cooperazione sottoscritto e i progetti selezionati.

5. Il capofila è il soggetto pubblico rappresentante tutti i partner ed è l'interlocutore unico nei confronti dell'Autorità di gestione del PSR, del Servizio politiche rurale e sistemi informativi in agricoltura e dell'Organismo Pagatore – AGEA o suo delegato; è referente per la rendicontazione delle spese di tutti i partner, riceve il contributo ed è tenuto a ripartire gli importi ricevuti tra i soggetti attuatori delle azioni previste dalla strategia di cooperazione.

6. A seguito della presentazione della domanda di sostegno da parte del Capofila, la struttura responsabile di misura della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con il supporto del nucleo tecnico e del Servizio comparto agricolo, istruirà e selezionerà le strategie di cooperazione per lo sviluppo territoriale e i partenariati misti pubblico-privati che devono attuarle, verificando, con il supporto dell'ufficio attuatore le attività di istruttoria e selezione eseguite dai partenariati di cui al precedente capoverso, a seguito di presentazione.

Articolo 2 Aree di intervento

1. Il presente bando si applica agli interventi da attuare nei Comuni di Grado, Aquileia, Cervignano del Friuli, Fiumicello Villa Vicentina, Ruda, San Canzian d'Isonzo, Staranzano, Terzo di Aquileia e Turriaco.

Articolo 3 Struttura competente

1. Ai fini del presente bando la struttura responsabile della tipologia di intervento è:

Soggetto Capofila - Amministrazione delegata

COMUNE DI GRADO

Codice Fiscale: 00601910102 - Partita IVA: 00170300990

Sede legale: Piazza Biagio Marin n. 4, 34073 – GRADO (GO)

PEC: comune.grado@certgov.fvg.it

Sito web: www.comunegrado.it

Responsabile del procedimento: Arch. Maria Antonietta Genovese – dirigente Area Tecnica

Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Francesca Trapani – istruttore tecnico Servizio Ambiente e europrogettista della Strategia Mar e Tiaris

Contatti: Area Tecnica – Servizio Ambiente

c/o Via G. Leopardi n. 16 – 34073 GRADO (GO)

Tel. 0431289, fax. 0431.878925, e-mail: ambiente@comunegrado.it

Articolo 4 Risorse finanziarie disponibili

1. Al presente bando sono assegnate risorse finanziarie per complessivi euro 100.000,00 di spesa pubblica.

2. Il Lead Partner può assegnare ulteriori risorse al presente bando nel caso di nuove disponibilità finanziarie.

3. Le disponibilità derivanti da eventuali nuove risorse, rinunce, economie, nuovi stanziamenti, potranno essere riutilizzate per finanziare lo scorrimento della graduatoria di cui all' articolo 24, entro la data di validità della stessa.

Articolo 5 Protezione e valutazione ambientale

1. Qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, entro sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, eventualmente prorogabili di ulteriori sei mesi, il beneficiario presenta all'Ufficio attuatore la valutazione dell'impatto ambientale effettuata conformemente a quanto disposto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) relativamente alla valutazione ambientale strategica (VAS) e alla valutazione d'impatto ambientale (VIA).

2. Al fine di ottenere la proroga di cui al comma 1, il beneficiario presenta richiesta motivata all'Ufficio attuatore prima della scadenza del termine di presentazione della valutazione di impatto ambientale. L'Ufficio attuatore adotta il provvedimento di concessione della proroga entro trenta giorni dalla richiesta e lo trasmette al beneficiario entro i successivi quindici giorni.
3. Per gli interventi che ricadono nei siti Natura 2000 a norma delle direttive 92/43/CEE "Habitat" e 2009/147/CE "Uccelli", sono consentite le sole operazioni coerenti con gli obiettivi di gestione dei siti interessati. La coerenza di tali interventi è verificata per mezzo del procedimento di verifica di significatività dell'incidenza di cui alla delibera giunta n. 1323 del 11 luglio 2014 presentata al Servizio competente (Servizio paesaggio e biodiversità).
4. Per gli interventi che ricadono nei Biotopi di cui all'articolo 4 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 "Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali", sono consentite le sole operazioni coerenti con le norme di tutela e le modalità di gestione del Biotopo. La coerenza di tali interventi è verificata mediante l'acquisizione del parere del Comitato tecnico-scientifico per le aree protette di cui all'art. 8 della L.R. n. 42/1996.

CAPO II BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

Articolo 6 Beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. I beneficiari del presente bando sono:
 - a) le imprese agricole individuali o societarie
2. Le imprese che aderiscono all'accordo di cooperazione, al momento della presentazione della domanda, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA), fatto salvo per le imprese agricole non soggette all'iscrizione secondo la normativa vigente;
 - b) non essere impresa in difficoltà come definita all'articolo 2, paragrafo 1, numero 14) del regolamento (UE) n. 702/2014, in conformità all'articolo 1, paragrafo 6 del regolamento medesimo;
 - c) sede legale o unità operativa nel territorio regionale;
 - d) per le imprese agricole, inoltre, essere agricoltori attivi ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 e al capo I, sezione III del regolamento (UE) n. 639/2014.
3. I requisiti di cui al comma 2 dovranno sussistere alla data di presentazione della domanda di sostegno e la verifica degli stessi avverrà sulla base delle informazioni riportate sul fascicolo aziendale.
4. Tutti i soggetti che aderiscono al partenariato costituiscono e aggiornano il proprio fascicolo aziendale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173) e del D.Lgs 29 marzo 2004, n. 99 – (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura).
5. Il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale da parte dei soggetti che aderiscono all'accordo di cooperazione comporterà l'inammissibilità al sostegno dell'operazione o della parte di essa in relazione alla quale il fascicolo aziendale non è stato aggiornato, fatta salva la possibilità di integrazione istruttoria ai sensi della legge regionale n. 7/2000.

CAPO III ALIQUOTA E CALCOLO DEL SOSTEGNO, CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

Articolo 7 Tipologia e aliquote del sostegno

1. Il sostegno è erogato in conto capitale a titolo de minimis.
2. Le aliquote del sostegno, non cumulabili fra loro, sono modulate in base alla tipologia di beneficiario come di seguito indicato:
 - a) Giovani agricoltori di cui al tipo di intervento 6.1 del PSR o già insediati durante i cinque anni precedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno: 60% del costo ritenuto ammissibile
 - b) Beneficiari diversi da quelli di cui alla lettera a) la cui SAU prevalente ricade nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 1305/2013 e i cui investimenti sono realizzati in queste zone: 60% del costo ritenuto ammissibile;
 - c) Beneficiari diversi da quelli indicati alle lettere a) e b): 50% del costo ritenuto ammissibile;
 - d) Imprese biologiche, cioè aventi SAU prevalenti a biologico ivi comprese quelle in conversione indipendentemente dalla localizzazione della SAU: 60% del costo ritenuto ammissibili.

Articolo 8 Sottointerventi ammissibili

1. Saranno ammissibili gli interventi coerenti con la strategia di cooperazione per lo sviluppo territoriale Mar e Tiaris, in particolare gli investimenti aziendali nelle energie rinnovabili, allo scopo di individuare nuove fonti di reddito aziendale, da attuare anche valorizzando i prodotti, sottoprodotti e residui aziendali, così da favorire la chiusura del ciclo del carbonio e la riduzione dell'impronta ecologica. Incrementare, quindi, la quota di fabbisogno energetico coperto da fonti rinnovabili, contribuendo alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio, sostenendo le attività di diversificazione agricola verso investimenti orientati alla produzione di energia destinata alla vendita.
2. In relazione a quanto riportato nel precedente paragrafo, sono ammissibili sottointerventi finalizzati alla produzione e vendita a terzi di energia prodotta da fonti energetiche rinnovabili (FER), come di seguito indicati:
 - a) Sviluppo e la realizzazione di tecnologie in grado di migliorare la remuneratività per le aziende elevando i ricavi attraverso la commercializzazione della produzione energetica, la valorizzazione dei prodotti, dei sottoprodotti e dei residui aziendali, riducendo l'impronta ecologica e i consumi dell'azienda stessa;
 - b) Miglioramento tecnologico di impianti a fonti rinnovabili già esistenti, attraverso l'aumento dell'efficienza del processo o con interventi strutturali finalizzati ad una migliore gestione dei prodotti in entrata;
 - c) Sviluppo e l'installazione di impianti finalizzati all'utilizzo o alla commercializzazione delle biomasse forestali per la conversione in energia
 - d) Realizzazione di reti per la distribuzione di energia, diversa da quella elettrica, collegate agli interventi di cui alle lettere precedenti

Articolo 9 Requisiti specifici di ammissibilità

1. Ai fini dell'ammissibilità delle domande, gli interventi dovranno essere realizzati nei Comuni di Grado, Aquileia, Cervignano del Friuli, Fiumicello Villa Vicentina, Ruda, San Canzian d'Isonzo, Staranzano, Terzo di Aquileia e Turriaco.
2. Oltre ai requisiti di cui al comma 1, saranno ammissibili investimenti finalizzati alla produzione e alla vendita dell'energia a terzi:

- a) una capacità di produzione energetica annuale superiore al consumo energetico annuale dell'azienda richiedente;
- b) in caso di realizzazione ex novo, non devono avere una capacità di produzione superiore ad 1 MW, ridotta a 0,3 MW per gli impianti funzionanti a digestione anaerobica;
- c) qualora si tratti di impianti cogenerativi, devono prevedere l'utilizzo, compreso l'autoconsumo, di almeno il 50% dell'energia termica;
- d) qualora destinati principalmente alla produzione di energia elettrica a partire da biomasse organiche, devono essere dotati di separatore delle sostanze solido – liquide;
- e) qualora si tratti di impianti ad energia solare, sia fotovoltaici sia per produzione di calore, non devono consumare suolo;
- f) devono rispettare la normativa vigente in termine di qualità dell'aria ed emissioni in atmosfera, tenendo in considerazione anche i piani di qualità dell'aria laddove esistenti;
- g) idroelettrici sono realizzati nel rispetto di quanto disposto dalla direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, recepita con decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

Articolo 10 Sottointerventi non ammissibili

1. Non saranno ammissibili gli interventi che alla data della presentazione della domanda:

- a) riguardano progetti in corso;
- b) sono già portati a termine o completamente attuati.

2. Non saranno considerati inoltre ammissibili i seguenti interventi:

- a) acquisto di terreni e beni immobili
- b) manutenzione ordinaria
- c) che non prevedono la vendita dell'energia prodotta
- d) che prevedono l'utilizzo di produzioni agricole dedicate
- e) di impianto di piante annuali
- f) che prevedono la mera sostituzione di macchinari e attrezzature
- g) acquisto di impianti, macchinari e attrezzature usate

3. Ai fini della verifica di cui al comma 1 lettera b), l'operazione è portata materialmente a termine all'ultima data tra le seguenti:

- a) per la realizzazione di opere edili: la data del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, redatto dal direttore dei lavori e controfirmato dall'impresa esecutrice e dall'azienda o, in assenza, la data del protocollo in arrivo al competente ufficio comunale della comunicazione di fine lavori;
- b) per gli impianti tecnologici: la data della dichiarazione di conformità;
- c) per l'acquisto di beni mobili, immateriali e la fornitura di servizi: la data della fattura di saldo.

4. Ai fini di cui al comma 1 lettera b), si considera l'operazione completamente attuata alla data di pagamento dell'ultima fattura di saldo.

Articolo 11 Costi ammissibili

1. Saranno ammissibili, i costi:

- a) sostenuti dall'azienda successivamente alla data di presentazione della domanda di sostegno e nel corso della durata dell'operazione, ad eccezione dei costi connessi alla progettazione dell'intervento

proposto, ivi compresi gli studi di fattibilità, i quali possono essere sostenuti anche nei 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno;

- b) imputabili all'operazione finanziata, ovvero con una diretta relazione tra costo sostenuto, operazione realizzata e obiettivi previsti.

2. Ai sensi degli articoli 35, 45 e 61 del regolamento (UE) n. 1305/2013, saranno ammissibili i seguenti elementi di costo:

- a) costi di elaborazione di piani aziendali, di piani ambientali;
- b) spese di personale: sono i costi derivanti da un contratto tra un datore di lavoro e un lavoratore;
- c) spese per acquisizione di consulenze, servizi;
- d) spese per forniture;

3. Per gli impianti ex novo saranno considerati ammissibili i costi relativi a:

- a) Acquisto di nuovi impianti, macchinari ed attrezzature destinate alla produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili;
- b) Realizzazione di strutture ed opere accessorie alla produzione, conservazione e distribuzione di energia di fonti rinnovabili collegate agli impianti di cui alla lettera a)
- c) Realizzazione di reti per la distribuzione di energia, diversa da quella elettrica, collegate agli interventi di cui alle lettere precedenti;
- d) Costi generali, quali parcelle per consulenze legali e notarili, onorari di architetti, ingegneri e consulenti, costi sostenuti dal beneficiario per garanzie fideiussorie connesse alla concessione degli anticipi, costi per la tenuta di conto corrente purché si tratti di conto appositamente aperto e dedicato esclusivamente all'intervento; i costi generali sono ammissibili solo qualora collegati ai costi di cui alle lettere a), b) e c) nel limite del 10% di tali costi;
- e) Analisi ambientali necessarie al fine di valutare che l'operazione non abbia impatti significativi sull'ambiente;
- f) Acquisto dei seguenti beni immateriali:
 - 1) Software;
 - 2) Brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali.

3. Per gli impianti esistenti destinati alla produzione e alla vendita a terzi di energia da FER sono ammissibili i costi di cui al paragrafo precedente, lettere c), d) e) nonché i costi sostenuti per:

- a) Acquisto di biotrituratori o macchinari similari;
- b) Realizzazione di strutture ed impianti finalizzati all'utilizzo di sottoprodotti;
- c) Miglioramento o realizzazione di coperture delle vasche di stoccaggio del digestato finalizzate all'utilizzo dell'energia residuale;
- d) Adeguamenti necessari per la conversione degli impianti esistenti verso la produzione di biometano;
- e) Realizzazione di sistemi di recupero del calore al fine di aumentare la produzione di energia elettrica;
- f) Realizzazione di sistemi di miglioramento delle emissioni;
- g) Adeguamento di impianti per recupero e vendita dell'energia termica comprensivo di reti di distribuzione;
- h) Acquisto di cippatrice o pellettatrice al servizio dell'impianto esistente;
- i) Integrazione o miglioramento degli impianti al fine di migliorare la qualità della biomassa legnosa utilizzata.

Articolo 12 Costi non ammissibili

1. Non saranno considerati costi ammissibili:

- a) i costi sostenuti in data antecedente alla data della domanda di sostegno
- b) i costi che non sono previsti dal piano finanziario della strategia;
- c) l'imposta sul valore aggiunto (IVA), fatti salvi i casi in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa nazionale;
- d) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature o materiali usati;
- e) l'acquisto di beni gravati da vincoli, ipoteche o diritti di terzi;
- f) l'acquisto di mezzi di trasporto, inclusi i camion e le autovetture, anche se ad uso promiscuo;
- g) l'acquisto di animali, fatti salvi i casi ammessi esclusivamente per le attività didattiche e sociali riconducibili a quelli previsti per il tipo di investimento 1.5, alle medesime condizioni;
- h) gli oneri amministrativi per l'allacciamento e i canoni di fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefono;
- i) l'acquisto di diritti di produzione agricola, di diritti all'aiuto, di piante annuali e la loro messa a dimora;
- j) gli interventi di prevenzione volti a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici;
- k) gli onorari professionali per i quali non sia documentato, se dovuto, il versamento della ritenuta d'acconto;
- l) gli interessi passivi;
- m) il ricorso al leasing;
- n) l'IRAP, i compensi per lavoro straordinario, gli assegni familiari, emolumenti arretrati, premi e altri elementi mobili della retribuzione;
- o) le spese sostenute per acquisto di beni e servizi forniti da soggetti facenti parte del partenariato e o da soggetti detenuti e controllati da soggetti partner;
- p) gli interventi su fabbricati propedeutici all'installazione degli impianti anche fotovoltaici, compresa la rimozione e la costruzione di coperture;
- q) la sostituzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di cogeneratori in impianti esistenti.

Articolo 13 Congruità e ragionevolezza dei costi

1. I costi relativi all'operazione oggetto della domanda dovranno essere congrui e ragionevoli.

2. La valutazione della congruità e ragionevolezza dei costi avverrà mediante la verifica della seguente documentazione presentata nelle modalità degli articoli 17 e 18:

- a) **per investimenti materiali in beni immobili** o che prevedono la realizzazione di opere a misura, ivi compresi i miglioramenti fondiari:

a.1) progetti degli interventi previsti corredati da elaborati e tavole grafiche progettuali, eventuali layout e planimetrie relative alle particelle catastali interessate dagli interventi e depositati al fine dell'ottenimento dei necessari permessi, autorizzazioni o di altro atto di assenso previsti dalla normativa vigente;

a.2) relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire;

a.3) computi metrici estimativi, redatti e sottoscritti da un tecnico abilitato, sulla base delle voci di costo contenute nei prezzi regionali dei lavori pubblici, lavori agricoli in vigore alla data di presentazione della domanda di sostegno o sulla base dei costi standard ove previsti;

a.4) per lavori o prestazioni particolari non previsti nei prezziari di cui al numero 3), mediante presentazione di analisi dei prezzi predisposta da un tecnico abilitato indipendente, redatta utilizzando i prezzi relativi alla manodopera, ai noleggi e ai materiali a piè d'opera indicati nei suddetti prezziari;

a) **per investimenti materiali che prevedono l'acquisto di impianti, attrezzature e macchinari** mediante la presentazione di:

b.1) almeno tre preventivi di spesa tra loro comparabili, cioè riferiti a beni aventi specifiche tecniche/caratteristiche uguali o simili e nelle medesime quantità, forniti da professionisti o ditte fornitrici indipendenti e in concorrenza fra loro, redatti su carta intestata, datati e contenenti i seguenti elementi:

b.1.1 i dati completi della ditta fornitrice (compresi numeri di telefono, fax ed indirizzo di posta elettronica e PEC);

b.1.2 la descrizione e la tipologia di macchina, attrezzatura, le specifiche tecniche/caratteristiche, la capacità produttiva e il prezzo unitario;

b.1.3 gli eventuali componenti accessori/optional e il loro prezzo unitario;

b.1.4 il prezzo complessivo;

b.1.5 i tempi di consegna;

b.1.6 il periodo di validità del preventivo, se del caso confermato dalla ditta fornitrice e l'eventuale garanzia.

b.2) una relazione del beneficiario illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido sulla base del rapporto costi/benefici e dei seguenti parametri tecnico – economici:

b.2.1 completezza delle caratteristiche funzionali;

b.2.2 capacità di lavoro e della produzione;

b.2.3 tempi di consegna;

b.2.4 caratteristiche riferite al consumo energetico o al rispetto dell'ambiente;

b.2.5 assistenza tecnica,

b.2.6 altri pertinenti criteri come rilevabili dai preventivi.

b.3) qualora la motivazione addotta per la scelta del preventivo ritenuto valido sia incompleta o non sia esauriente, in presenza di almeno tre preventivi validi, è ammesso a finanziamento il costo del preventivo con prezzo più basso. La relazione tecnico-economica non è necessaria se la scelta del preventivo risulta essere quella con il prezzo più basso.

b.4) in caso di acquisto di macchinari, attrezzature o servizi specialistici innovativi non ancora diffusi sul mercato o che necessitano di adattamenti specialistici, la valutazione di congruità viene fatta sulla base di documentazione attestante la ricerca di mercato, attraverso listini prezzi o tre preventivi redatti con le modalità sopra indicate, finalizzata ad ottenere informazioni comparative e indipendenti sui prezzi del prodotto o dei materiali che lo compongono o dei servizi specialistici da acquisire, e una relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico abilitato, in cui si attesta la congruità del costo.

b.5) in caso di acquisizioni di beni altamente specializzati, di interventi a completamento di forniture preesistenti per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico abilitato in cui si attesta l'impossibilità, debitamente motivata e documentata, di individuare altre imprese concorrenti in grado di fornire i beni o i servizi, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare;

a) **per i costi generali**, in assenza di prezziari di cui alla lettera a), punto 3), la valutazione di congruità viene fatta sulla base di quanto disposto al precedente comma 2), lettera b.1);

b) **per i costi di investimento immateriali**, la valutazione di congruità viene fatta sulla base di quanto disposto al precedente comma 2), lettera b.1);

3. In sede di rendicontazione la congruità e ragionevolezza dei costi sostenuti è dimostrata allegando alle domande di pagamento, in acconto e saldo:

a) i computi metrici analitici redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati; ai fini del calcolo del sostegno liquidabile è assunto a riferimento l'importo totale più basso, derivante dal raffronto tra computo metrico consuntivo con applicazione dei prezzi del computo metrico estimativo e le fatture presentate;

b) ove previsti, i costi standard mediante applicazione degli stessi alle superfici oggetto di intervento.

4. Il costo relativo alle prestazioni e attività inerenti alle analisi ambientali, alla progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché tutti i restanti servizi connessi con la realizzazione, contabilizzazione, conclusione e rendicontazione delle opere non è superiore a quello derivante dall'applicazione del Decreto ministeriale 17 giugno 2016 Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

5. Non sono previsti a finanziamento i costi rendicontati in difformità a quanto indicato dal comma 3.

6. Il sostegno liquidabile non può essere superiore al sostegno concesso.

7. A norma dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), voce ii) del regolamento di esecuzione (UE) n. 1242/2017 della Commissione, per le operazioni sostenute a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la verifica della ragionevolezza dei costi può essere effettuata in sede di controlli amministrativi sulle domande di pagamento.

Articolo 14 Impegni essenziali

1. Gli impegni essenziali a carico dei beneficiari e le relative modalità di controllo sono individuati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1623 del 1 settembre 2017.

2. Oltre agli impegni di cui al comma 1, sono previsti a carico del beneficiario i seguenti impegni essenziali:

- a) non effettuare variazioni alle operazioni che comportino una riduzione del costo ammesso, fissato nel provvedimento di concessione del sostegno, superiore al 30 per cento;
- b) rispettare la normativa in materia di aiuti di stato e nel caso di richiesta di contributi concessi a titolo "de minimis", ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) 1407/2013, non essere beneficiario di altri aiuti concessi in forza di detto regime di importo tale da superare, con il nuovo contributo richiesto, il massimale ammesso pari a 200.000,00 euro riguardante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso.

3. Il mancato rispetto di cui al comma 1. e 2. comporta la decadenza del sostegno. Il servizio politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura revoca il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate ed il beneficiario è tenuto alla restituzione dei fondi indebitamente percepiti.

Articolo 15 Impegni accessori

1. Gli impegni accessori a carico dei beneficiari e le relative modalità di controllo sono individuati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1623 del 1 settembre 2017.

2. Il mancato rispetto di cui al comma 1 comporta la riduzione delle somme concesse. Il Servizio politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura revoca parzialmente il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate.

Articolo 16 Documentazione funzionale alla realizzazione degli interventi

1. Il richiedente dovrà presentare:

- a. progetto definitivo, redatto da un tecnico abilitato indipendente ai fini della richiesta delle autorizzazioni o delle comunicazioni necessarie all'esecuzione dei lavori in progetto, costituito da elaborati e tavole grafiche progettuali, eventuali layout, planimetrie relative alle particelle interessate dagli interventi e relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire;
- b. dichiarazione sostitutiva resa da un tecnico abilitato indipendente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, con la quale lo stesso attesta che il progetto di cui alla lettera d) punto 1, corrisponde a quello presentato per ottenere le necessarie autorizzazioni;
- c. copia delle mappe catastali, delle particelle catastali sulle quali si intende eseguire le opere con evidenziata l'esatta ubicazione delle stesse;
- d. copia della cartografia CTR in scala 1:5000 con il posizionamento delle superfici aziendali e della localizzazione degli interventi;
- e. nel caso di realizzazioni di reti extra aziendali per la distribuzione di energia, diversa da quella elettrica, le autorizzazioni, rilasciate dai proprietari dei terreni interessati dal passaggio della rete, alla realizzazione e alla manutenzione, ordinaria e straordinaria, della rete, alla realizzazione e alla manutenzione, ordinaria e straordinaria, della rete;
- f. per opere a misura: dettagliato computo metrico estimativo redatto e sottoscritto dal tecnico abilitato indipendente progettista sulla base delle voci di costo contenute nel prezzario regionale dei lavori pubblici o del prezzario per lavori in agricoltura approvati con delibera della Giunta regionale per i miglioramenti fondiari; nel caso di lavori o prestazioni non previste nel prezzario regionale dei lavori pubblici, analisi dei prezzi predisposta dal tecnico abilitato progettista redatta utilizzando i prezzi relativi alla manodopera, ai noleggi e ai materiali a piè d'opera indicati nel suddetto prezzario.

CAPO IV PROCEDIMENTO PER LA SELEZIONE

Articolo 17 Presentazione della domanda:

1. Il richiedente **entro le ore 12 del 10 settembre 2018** presenta la domanda di adesione al partenariato Mar e Tiaris e accesso individuale al tipo di investimento 1.4 – Investimenti nelle energie rinnovabili (6.4.1), secondo la seguente modalità:

- a. compila, sottoscrive con firma digitale e trasmette, esclusivamente mediante posta elettronica certificata all'indirizzo pec comune.grado@certgov.fvg.it, la domanda redatta, a pena di inammissibilità, utilizzando il modello di cui all'allegato B) corredato dalla documentazione di cui all'articolo 18.
- b. L'oggetto dovrà indicare la seguente dicitura: "DOMANDA DI ADESIONE ALLA STRATEGIA DI COOPERAZIONE E SVILUPPO TERRITORIALE MAR E TIARIS E ACCESSO INDIVIDUALE AL TIPO DI INVESTIMENTO 1.4 – (6.4.1) DEL P.S.R. 2014-2020 REGIONE AUTONOMA FVG"

2. All'interno della domanda di cui al comma 1, lettera a) – Allegato B – è inserita la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante il possesso dei requisiti per l'accesso all'aiuto; ad essa dovrà essere allegato:

- a) fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;
- b) eventuale delega alla sottoscrizione della domanda e dell'accordo di cui all'Allegato A - Modello di Accordo di cooperazione da parte degli altri soci nel caso di impresa condotta in forma societaria.
- c) Allegato C - Dichiarazione "de minimis" (compilata e sottoscritta)
- d) Allegato D – Scheda di Progetto
- e) eventuale Allegato E – Dichiarazione del beneficiario di disponibilità delle aree
- f) eventuale Allegato F – Dichiarazione di assenso da parte del soggetto proprietario dei fondi
- g) Allegato J – Linee di indirizzo per gli interventi di recupero e valorizzazione delle architetture rurali, con particolare riguardo all'uso del legno
- h) Documentazione richiesta di cui agli articoli 13, 16 e 18 del bando.

3. I beneficiari documentano la propria posizione mediante la costituzione o l'aggiornamento e la successiva validazione del fascicolo aziendale elettronico.

4. La mancata costituzione del fascicolo aziendale elettronico comporta l'archiviazione della domanda di sostegno.

5. Il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale comporta l'inammissibilità al sostegno dell'operazione o di parte di essa in relazione alla quale il fascicolo aziendale non è stato aggiornato, fatta salva la possibilità di integrazione istruttoria ai sensi della legge regionale 7/2000.

6. Tutte le comunicazioni inerenti la domanda di sostegno e di pagamento avvengono esclusivamente via PEC all'indirizzo: comune.grado@certgov.fvg.it.

7. Il beneficiario può presentare un'unica domanda di adesione al partenariato con finanziamento a valere sulla strategia di cooperazione e sviluppo territoriale Mar e Tiaris, scegliendo uno degli investimenti messi a bando dal Capofila. Le eventuali altre domande di finanziamento dello stesso progetto, successive alla prima, non verranno ritenute ammissibili.

Articolo 18 Documentazione da allegare alla domanda di adesione e finanziamento

1. Unitamente alla documentazione di cui agli articoli 13 (Congruità e ragionevolezza dei costi) e 16 (Documentazione funzionale alla realizzazione degli interventi), il richiedente presenta la scheda di Progetto (Allegato D) contenente le seguenti informazioni:

- a. la descrizione delle operazioni e degli interventi proposti, compresi quelli inerenti alla sostenibilità ambientale e all'efficienza delle risorse;
- b. un dettagliato piano finanziario;
- c. un dettagliato cronoprogramma di realizzazione degli interventi programmati.

Articolo 19 Istruttoria di selezione della domanda

1. Il Comune di Grado, entro 15 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda, verifica l'ammissibilità, la completezza e la correttezza della domanda, valutando, in particolare:

- a) che sussistano i requisiti di ammissibilità del beneficiario e dell'operazione;
- b) che la documentazione prevista a corredo della domanda sia completa;
- c) che le operazioni e gli interventi proposti siano coerenti e funzionali rispetto alla strategia "Mar e Tiaris", agli obiettivi che si intendono perseguire e ai risultati attesi;
- d) che i costi degli interventi previsti per l'attuazione delle operazioni siano:

- d.1) imputabili alle operazioni e agli interventi proposti;
- d.2) pertinenti rispetto alle operazioni e agli interventi previsti;
- d.3) congrui e ragionevoli rispetto alle caratteristiche e alla dimensione dell'operazione;
- d.4) necessari per l'attuazione delle operazioni e degli interventi proposti;
- d.5) ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria in particolare in termini di economicità e di efficienza;
- e) che le operazioni non comportano effetti negativi sull'ambiente come attestato dalla documentazione allegata alla domanda di sostegno.

2. Il Comune di Grado richiede eventuali integrazioni alla documentazione allegata alla domanda di sostegno, assegnando al beneficiario un termine massimo di 10 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.

3. Il Comune di Grado, entro il termine di cui al comma 1, approva e pubblica la graduatoria sugli avvisi del sito www.gradoambiente.it.

Articolo 20 Criteri di selezione

1. I criteri di selezione, sulla base di un sistema di valutazione a punti, dovranno valutare la coerenza e le priorità in funzione:

- Potenza dell'impianto: privilegiando impianti di piccole dimensioni;
- Caratteristiche del richiedente: per gli interventi realizzati da giovani e IAP;
- Fonte energetica utilizzata: privilegiando il recupero di reflui zootecnici;
- Maggior percentuale di utilizzo dell'energia termica

2. La soglia di ingresso ai fini dell'ammissibilità è l'ottenimento del punteggio di **25**.

Articolo 21 Graduatoria

1. La graduatoria avrà validità per tutta la durata della strategia.

2. Le aziende agricole ammesse al finanziamento saranno convocate per la sottoscrizione dell'Accordo di Programma e la documentazione inviata, unita ai progetti presentati, saranno allegati alla domanda di sostegno che il Comune di Grado presenterà secondo quanto stabilito dal Bando di invito a presentare le strategie di operazione per lo sviluppo territoriale approvato con DGR n. 788 del 21.03.2018.

3. Le aziende agricole ammesse in graduatoria ma non al finanziamento potranno aderire ugualmente alla Strategia sottoscrivendo l'Accordo di Programma e resteranno in graduatoria nel caso si aprano nuove possibilità di finanziamento.

4. La domanda di sostegno e la relativa documentazione allegata verrà valutata secondo quanto previsto dalla struttura responsabile di misura della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

5. Le eventuali integrazioni richieste dalla struttura responsabile di misura verranno inoltrate dal Capofila nei tempi e nei modi indicate dalla Regione, pena di esclusione dalla valutazione.

6. Qualora una domanda risulti parzialmente non finanziata per esaurimento di risorse, il beneficiario utilmente posizionato in graduatoria e parzialmente finanziato, può:

- a. accettare espressamente il minore sostegno assegnato ed effettuare una rimodulazione delle operazioni previste nella domanda di sostegno, purché non vengano compromesse la validità e ammissibilità dell'operazione e non vi siano modifiche dei punteggi assegnati;
- b. accettare espressamente il minore sostegno assegnato e impegnarsi a realizzare comunque le operazioni previste. In questo caso eventuali economie o incrementi di disponibilità finanziarie sono utilizzati prioritariamente per integrare il finanziamento della domanda parzialmente finanziata fino a concorrenza del sostegno spettante;
- c. rinunciare al sostegno.

Articolo 22 Allegati

1. Sono allegati al presente bando i seguenti documenti:

- Allegato A - Modello di Accordo di cooperazione da parte degli altri soci nel caso di impresa condotta in forma societaria.
- Allegato B - Domanda per l'adesione alla strategia di cooperazione e sviluppo territoriale Mar e Tiaris e accesso individuale al tipo di investimento 1.4
- Allegato C - Dichiarazione "de minimis" (compilato e sottoscritto)
- Allegato D – Scheda di Progetto
- Allegato E – Dichiarazione del beneficiario di disponibilità delle aree
- Allegato F – Dichiarazione di assenso da parte del soggetto proprietario dei fondi
- Allegato G – Criteri di attribuzione punteggio
- Allegato J – Linee di indirizzo per gli interventi di recupero e valorizzazione delle architetture rurali, con particolare riguardo all'uso del legno